



Sulle stabilizzazioni INFN



Chiarezza su quattro aspetti delle stabilizzazioni


1. Assunzioni all'INFN negli scorsi 10 anni e dinamiche di spesa. Stabilizzazioni nascono come soluzione governativa per sanare il precariato storico
2. La Legge Madia prevede due percorsi per la stabilizzazione. INFN ne usa solo uno ed aggiunge anche dei vincoli non previsti dalla legge
3. Esiste una chiara volontà politica sul vincolo di destinazione per le stabilizzazioni del FOE ex-premiale
4. I disciplinari INFN e la Carta dei Ricercatori sono incompatibili con la nozione che l'Assegno di Ricerca sia formazione



1.

Assunzioni all'INFN negli scorsi 10 anni e dinamiche di spesa.

Stabilizzazioni nascono come soluzione governativa per sanare il precariato storico.



La stabilizzazione è la soluzione del governo al problema del precariato storico, che va risolto strutturalmente

Negli ultimi 10 anni si è creato un precariato storico di centinaia di persone, per i blocchi assunzionali governativi.

Gli unici ingressi consistenti a TI per ricercatori e tecnologi grazie ai concorsi straordinari per "giovani ricercatori" del 2016 e 2018, che per legge devono **sfavorire o escludere** i precari storici.

Soluzione governo: stabilizzazione per i precari storici + concorsi per giovani


Il PTA 2019 prevedendo 10 ingressi TI l'anno tra ricercatori e tecnologi continua a generare un precariato strutturale **insostenibile**, visto il numero di contratti AdR assegnati annualmente (>150 solo dentro INFN).

Considerando una media di permanenza nell'ente di 30 anni e la pianta organica di circa 2000 dipendenti, con circa 60-70 ingressi l'anno si garantisce un ricambio continuo del personale con un ingresso nell'ente virtuoso. L'attuale politica assunzionale di INFN non lo permette.



INFN ha un bisogno crescente di personale. Vincoli esterni hanno generato **preariato storico**


Esiste una quota consistente di precariato in INFN, inclusi AdR



(dati PTA attività - numero di persone in servizio)




Numero dipendenti a tempo indeterminato aumenta solo per intervento governativo (concorsi speciali, stabilizzazioni)





Consistente calo del costo del personale ed aumento del numero di ricercatori e tecnologi -> **dumping salariale con precariato**




(dati PTA attività)



2.

La Legge Madia prevede due percorsi per la stabilizzazione.

INFN stabilizza titolari di contratto a tempo determinato che hanno superato concorso pubblico, ma aggiunge dei vincoli arbitrari non previsti dalla legge



D.Lg Madia prevede solo due modalità di stabilizzazione

Chi **tra il 2010 ed il 2017** ha lavorato nella ricerca pubblica per almeno 3 anni (**inclusi contratti flessibili come gli Assegni di Ricerca**) di cui almeno un giorno successivo al 28-8-2015 in INFN, può essere stabilizzato con:

1. Stabilizzazione diretta (comma 1, art. 20)

per chi ha avuto **almeno un giorno di contratto a Tempo Determinato con vittoria di concorso pubblico per il profilo** (anzianità maturata anche con contratti flessibili, v. circolari n.3/2017 e n.1/2018)

2. Concorso riservato (comma 2, art. 20)

Per soddisfare l'art. 97 della Costituzione, chi non ha **mai** avuto un contratto da dipendente deve superare un concorso pubblico per il profilo per cui viene assunto



Stabilizzazione diretta per chi è dipendente TD ed ha superato un concorso pubblico (comma 1, art. 20)

per chi ha avuto **almeno un giorno di contratto a Tempo Determinato con vittoria di concorso pubblico per il profilo** (anzianità maturata anche con contratti flessibili, v. circolari n.3/2017 e n.1/2018)

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Circolare n. 3/2017

3.2.7. *GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA.*

Per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i commi 1 e 2 dell'articolo 20 si applicano con le specificità che seguono:

- o l'ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 20, comma 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca;


Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Circolare n. 1/2018

2 Legge di bilancio 2018 e integrazioni alla circolare n. 3.

Resta confermato che il rinvio al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni di cui alla lettera a), come richiamato dalla lettera c) dell'articolo 20, comma 1, è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall'amministrazione, come chiarito al § 3.2.1 della circolare n. 3 del 2017 che valorizza la portata sostanziale della formulazione normativa che, difatti, non circoscrive il servizio prestato alla tipologia del contratto a tempo determinato.

La circolare n. 1/2018 chiarisce le residue ambiguità nate dopo la circolare n. 3/2017 su cosa intendere come contratto flessibile




L'Avvocatura Generale dello Stato ha confermato che nell'anzianità di servizio si includono gli assegni di ricerca

L'Avvocatura Generale dello Stato, in un parere reso all'Istituto Nazionale di Astrofisica sul conteggio dei contratti utili per l'anzianità di servizio ha precisato che:


“fermo restando che destinatari del comma 1 sono soltanto i lavoratori a tempo determinato che abbiano superato il pubblico concorso, per quanto attiene il requisito dell'anzianità, le circolari anzidette hanno ritenuto periodo utile di “servizio” ai fini del comma 1 , anche quello prestato dagli interessati con diverse tipologie di lavoro flessibile [...] includendovi l'attività svolta come assegnista di ricerca” (La nota del 28 giugno 2018, numero di protocollo 349176)

Abbiamo appena appreso che (almeno) la GE di INFN ha ricevuto questo parere che non lascia dubbi interpretativi sull'applicazione del comma 1 del D.Lgs 75/2017



All'INFN si è autonomamente deciso di applicare il comma 1, ma applicato con regole arbitrarie

- Nel 2018 INFN stabilizza **19** ricercatori, **56** tecnologi e **95** tecnici/amministrativi
- Sono stati **esclusi secondo noi illegittimamente** circa 60 lavoratori con anzianità mista TD-AdR o non in servizio al 22/6/2017 (data che decreta solo una priorità per l'assunzione).
- La maggior parte degli esclusi dalla stabilizzazione sono ancora in organico e continuano a contribuire alla ricerca dell'ente
- I contratti di questi ricercatori e tecnologi stanno **scadendo di mese in mese**, ma non si vuole prolungare con la legge Madia neppure i contratti di chi ha diritto alla stabilizzazione ed è **stato riammesso alla stabilizzazione dal TAR**



Quasi tutti gli EPR conteggiano contratti flessibili nell'anzianità di servizio

Conformemente al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

ASI, INGV, CNR, Centro Fermi, CREA, ISS


hanno computato nell'anzianità di servizio di cui al comma 1 anche il periodo di servizio con contratti flessibili (co.co.co. e assegni di ricerca).

Unica eccezione l'INAF, che ha proceduto creativamente indicando concorsi riservati per comma 2, con cui ha stabilizzato anche i comma 1 “misti”. Questa decisione ha portato ad un esteso contenzioso giudiziale che non si concluderà prima di diversi anni.




3.

Esiste una chiara volontà politica sul vincolo di destinazione del FOE ex-premiale



Esiste una volontà politica chiara sulla destinazione del FOE ex-premiale alle stabilizzazioni

- Il FOE ex-premiale di circa euro 15,7 mln è stato assegnato con Decreto del MIUR vincolato alle stabilizzazioni (estratto nella prossima slide)
- Il decreto è stato depositato alla Corte dei Conti
- Il Viceministro del MIUR Fioramonti in audizione parlamentare alla Commissione cultura, scienza ed istruzione della Camera dei Deputati ha confermato la presenza del vincolo
- Nessuno **ha mai fornito alcun riferimento legislativo** a sostegno della tesi dell'assenza del vincolo




Il FOE ex-premiale è vincolato alle stabilizzazioni

Decreto di riparto FOE 2018 (num. 568 del 26 luglio 2018)

[...]

VISTO in particolare la **Condizione** contenuta nel parere espresso della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Cultura, scienza e istruzione) secondo cui **“i 68 milioni di euro del FOE 2018 esposti con evidenza separata nella tabella 1 tra le assegnazioni ordinarie vengano destinati alla stabilizzazione delle figure professionali previste dall’art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75**, coprendo sia i costi salariali ordinari sia quelli accessori, e siano assegnati in base ai criteri del fondo ordinario o delle esigenze di stabilizzazione stessa”;

RITENUTO pertanto di **destinare i 68 milioni di euro alle stabilizzazioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75**, coprendo sia i costi salariali ordinari sia quelli accessori e di ripartire la medesima somma proporzionalmente rispetto all’assegnazione ordinaria del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero” (FOE) dell’anno 2017;



Volontà politica ribadita dal Viceministro
Fioramonti in interrogazione parlamentare
(segue documento ufficiale)



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

5-01410 Melicchio: Sull'utilizzo delle risorse assegnate alla stabilizzazione dei ricercatori.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Onorevole Melicchio, come Lei stesso ha ricordato l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, prevede che, nel triennio 2018-2020, le amministrazioni pubbliche, al comma 1 possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda specifici requisiti e al comma 2 possono bandire procedure concorsuali riservate a personale non dirigenziale che possieda specifici requisiti.

A tal fine sono state destinate, come da Lei accennato, adeguate risorse. Rispetto al FOE, la legge di bilancio per l'anno 2018, ai commi 668 e successivi, ha disposto per gli enti di ricerca uno specifico

ministri per poter corrispondere agli enti ancora le risorse del 2018 e poi quelle del 2019.

Quanto alle risorse assegnate con il decreto di riparto del FOE, si è dato seguito alle «condizioni» formulate nel prescritto parere dalle due Commissioni parlamentari di merito. Pertanto, con il richiamato decreto, ulteriori 68 milioni di euro sono stati destinati alle stabilizzazioni previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75, coprendo sia i costi salariali ordinari sia quelli accessori e sono stati ripartiti in proporzione all'assegnazione ordinaria del FOE per l'anno 2017.

stanziamento a favore del percorso di stabilizzazione. In particolare, ricordo che il comma 670 ha statuito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fossero individuati sia i criteri per l'attribuzione delle risorse che gli EPR beneficiari. Con il successivo comma 671 si è stabilito che gli enti di ricerca destinassero alle assunzioni in argomento risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità, pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione è divenuto efficace con la registrazione della Corte dei conti il 10 maggio 2018, così assegnando alla maggior parte degli enti le somme riportate nell'allegato 1. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha, nondimeno, previsto correttivi ai commi 2 e 4 dell'articolo 1. Si è, pertanto, in attesa degli esiti delle verifiche previste dal comma 3 sempre dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Anche l'utilizzo di queste ultime risorse sono sottoposte alla norma primaria (mi riferisco al più volte richiamato articolo 20) che sebbene incentivata anche con appositi finanziamenti sconta da un lato il procrastinarsi del tempo dovuto all'entrata in vigore e all'attuazione di diverse disposizioni e atti qui richiamati e sconta altresì la complessità, sicuramente, delle procedure di verifica dei requisiti dei candidati che, come anche Lei ha evidenziato, hanno richiesto anche il ricorso a pareri dell'Avvocatura e ad approfondite interpretazioni.

La circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 che Lei cita, indica con chiarezza tra i requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, l'aver maturato almeno tre anni di servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione anche con diverse tipologie di contratto


Giovedì 7 febbraio 2019

- 44 -

Commissione VII

flessibili, specificando che per gli EPR sono compresi anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti degli assegni di ricerca. Il bilancio dell'INFN è stato ridotto di circa 30 milioni nei due anni precedenti e quindi il Governo si è subito attivato per recuperare risorse aggiuntive e consentire all'Istituto di proseguire con tutte le stabilizzazioni con i 14 milioni restanti di fondi vincolati.

Concludo ribadendo che il processo di stabilizzazione avviato è in corso e che questo Ministero anche per il biennio 2019 e 2020 promuoverà ogni possibile e concreta azione affinché tutte le risorse assegnate agli EPR per il suo completamento siano effettivamente utilizzate per favorirne la conclusione nel modo più inclusivo possibile e rispettoso delle intenzioni del legislatore.



Dopo sentenze favorevoli a 35 ricorrenti, ci sono stati tardivi ricorsi di pochi esclusi che hanno avuto esito negativo

Recentemente il TAR ha rigettato alcuni tardivi ricorsi per il diritto al riconoscimento dei contratti flessibili per l'anzianità lavorativa. Sentenze a nostro avviso dettate dalla scarsa conoscenza della materia, dovuta ad un recente cambio del collegio giudicante (nelle nuove sentenze non appare inspiegabilmente alcun riferimento alla circolare esplicativa n.1/2018, che afferma in modo inequivocabile la validità dei contratti flessibili nel conteggio dell'anzianità lavorativa).


I rappresentanti dei ricercatori e dei tecnologi hanno comunicato che la dirigenza dell'INFN ha deciso, nelle riunioni del 28-29 marzo, di **sospendere qualsiasi tentativo di riapertura delle stabilizzazioni in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, disattendendo gli impegni presi anche pubblicamente con il Ministero.**

Questo nonostante la chiara volontà politica ma soprattutto l'impegno del Ministero nella concessione del finanziamento aggiuntivo all'INFN.




Per mettere in sicurezza il finanziamento extra di 15 mln bisogna cambiare rotta sulle stabilizzazioni

- I Precari Uniti INFN hanno chiesto al MIUR di assegnare **15 mln di euro di fondi aggiuntivi per la ricerca dell'INFN**, così da mettere in sicurezza il bilancio dell'ente e stabilizzare il personale precario. Il MIUR si aspetta che la **dirigenza faccia la propria parte**:
 1. assumendo chi è stato escluso nel 2018 e
 2. bandendo concorsi per assegnisti di ricerca (comma 2, art. 20, D.Lgs 75/2017).
- Al momento però la dirigenza dell'INFN **RICORRE AL CONSIGLIO DI STATO** impugnando le sentenze che la vedono perdente.
- Il MIUR ha già stanziato quasi 16 mln di euro del FOE ex-premiale per queste stabilizzazioni (ne bastano circa la metà, per comma 1 e comma 2)



4.

I disciplinari INFN e la Carta dei Ricercatori sono incompatibili con la nozione che l'Assegno di Ricerca sia formazione



INFN conferisce Assegni di Ricerca solo a ricercatori esperti

Estratto della Carta Europea dei ricercatori

I **ricercatori dalla comprovata esperienza** sono quelli che vantano almeno **quattro anni di esperienza** nel campo della ricerca a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che dà accesso diretto agli studi di dottorato o **che sono già titolari di un diploma di dottorato**, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo.

Disciplinare INFN per il conferimento di Assegni di Ricerca richiede tassativamente il possesso del dottorato di ricerca

"Il possesso del dottorato di ricerca è comunque un **requisito inderogabile** al momento dell'assunzione." (per Assegni di Ricerca Tecnologica sono comunque richiesti almeno due anni di esperienza post laurea)

Legge 240/2010 art. 22 (Assegni di Ricerca)

"Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale **idoneo allo svolgimento di attività di ricerca**"



Ricercatori devono **svilupparsi professionalmente** in tutte le fasi della carriera e **non devono risentire dell'instabilità** lavorativa

Sviluppo professionale continuo (quindi con AdR come con TI)

In tutte le fasi della loro carriera, i ricercatori dovrebbero cercare di perfezionarsi, aggiornando ed ampliando le loro conoscenze e competenze. A tal fine possono ricorrere a vari mezzi, tra cui la formazione tradizionale, i seminari, i convegni e l'e-learning.

Stabilità e continuità dell'impiego

I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori **non risentano dell'instabilità dei contratti di lavoro** e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori, attuando e rispettando le condizioni stabilite nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio.

(Estratto dalla Carta Europea dei ricercatori)



Il comma 2 della Madia è simile alla tenure track

Il comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs Madia permette di valutare tramite concorso ricercatori e tecnologi dopo un periodo di attività di almeno 3 anni.

È il meccanismo di assunzione più vicino alla tenure track che INFN ha inutilmente chiesto per anni.

Non sono disponibili dati certi sul numero di assegnisti in possesso dei requisiti del comma 2 del D.Lgs 75/2017 perché l'INFN non ha redatto il documento interno di censimento richiesto dalla circolare 3/2017, noi **ne conosciamo meno di 40**.

Vista la dichiarata permanenza media di 25 mesi degli AdR in INFN, **solo una piccola frazione degli assegnisti può avere i requisiti**

La stabilizzazione riconosce che una generazione non ha potuto competere per posizioni stabili nella ricerca

Le politiche assunzionali degli ultimi 10 anni hanno impedito l'accesso a tempo indeterminato attraverso concorsi ad una generazione.

Chi ha i requisiti della legge 75/2017 è però risultato ripetutamente vincitore degli unici concorsi banditi, benché fossero per posizioni a tempo determinato. È quindi già stato ampiamente selezionato dall'INFN e la sua capacità di contribuire alla ricerca confermata anno dopo anno, progetto dopo progetto.

Il mancato riconoscimento alla stabilizzazione si configura come un "licenziamento di fatto" che avviene per dinamiche del tutto estranee alle necessità delle attività di ricerca. Negando il diritto alla stabilizzazione, si licenzierebbero persone che contribuiscono quotidianamente al raggiungimento degli obiettivi di eccellenza dell'ente da anni.